



I vettori aerei che non esprimono in euro le tariffe aeree passeggeri per i voli intracomunitari sono tenuti ad indicare tali tariffe in una valuta locale obiettivamente collegata con il servizio proposto

Tale è, in particolare, la valuta avente corso legale nello Stato membro in cui è situato il luogo di partenza o il luogo di arrivo del volo interessato

Un cliente che si trovava in Germania ha prenotato sulla pagina Internet «www.germanwings.de», gestita dalla compagnia aerea Germanwings, un volo da Londra (Regno-Unito) a Stoccarda (Germania). La tariffa del volo in parola era esclusivamente indicata in lire sterline (GBP). Ritenendo che tale pratica costituisse un comportamento sleale e che le tariffe relative a detto volo dovessero essere indicate in euro, la Verbraucherzentrale Baden-Württemberg (associazione dei consumatori del Land Baden-Württemberg, Germania) ha proposto dinanzi ai giudici tedeschi un'azione inibitoria contro la Germanwings, diretta ad ottenere la cessazione di tale pratica.

In tale contesto il Bundesgerichtshof (Corte federale di Giustizia, Germania) ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia talune questioni. Tale giudice s'interroga sull'interpretazione di un regolamento dell'Unione¹ in virtù del quale i vettori aerei sono tenuti, quando offrono servizi aerei da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, a precisare sempre il prezzo finale da pagare, il quale deve includere, in particolare, la tariffa aerea passeggeri. Esso chiede in particolare se, nell'indicare la tariffa aerea passeggeri, definita come il prezzo da pagare ai vettori aerei (o a loro agenti o ad altri venditori di biglietti) per il trasporto dei passeggeri, nonché le condizioni per l'applicabilità di tale prezzo (comprese la remunerazione e le condizioni offerte all'agenzia e altri servizi ausiliari), i vettori aerei possano, laddove non esprimano tali tariffe in euro, indicarle in qualunque valuta locale di propria scelta.

Nella sua sentenza odierna, la Corte rileva che il regolamento conferisce ai vettori aerei la facoltà di indicare le tariffe aeree passeggeri per i servizi aerei intracomunitari «in euro o in valuta locale». Il regolamento non contiene alcuna precisazione sulla valuta locale in cui debbano essere indicate le tariffe aeree passeggeri qualora non siano espresse in euro.

La Corte rileva, nondimeno, che l'obiettivo dell'efficace comparabilità dei prezzi perseguito dal regolamento sarebbe compromesso se la facoltà di scelta di cui dispongono i vettori aerei per stabilire la valuta in cui indicare le tariffe aeree passeggeri per i servizi aerei intracomunitari non fosse delimitata. Detta efficace comparabilità sarebbe invece agevolata se i vettori aerei indicassero le tariffe aeree passeggeri in una valuta locale obiettivamente collegata al servizio proposto.

La Corte dichiara pertanto che, nell'indicare le tariffe aeree passeggeri per i servizi aerei intracomunitari, i vettori aerei che non esprimono tali tariffe in euro sono tenuti ad optare per una valuta locale obiettivamente collegata con il servizio proposto e che tale è, in

¹ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU 2008, L 293, pag. 3).

particolare, la valuta avente corso legale nello Stato membro in cui è situato il luogo di partenza o il luogo di arrivo del volo in questione.

Pertanto, in una situazione come quella di cui trattasi, in cui un vettore aereo (Germanwings), con sede in uno Stato membro (la Germania) in cui l'euro ha corso legale, offre in Internet un servizio di trasporto aereo per il quale il luogo di partenza si trova in un altro Stato membro (il Regno Unito), in cui ha corso legale una valuta diversa dall'euro (lira sterlina), le tariffe aeree passeggeri, laddove non siano espresse in euro, possono essere indicate nella valuta avente corso legale in quest'ultimo Stato membro.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☐ (+352) 4303 8575